

OGGETTO: Adozione della Decisione n. 5/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: **Approvazione dello schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto**

Richiamata la decisione n. 5/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto".

Atteso che con la medesima decisione n. 5/2005 del 16.05.2005 di cui sopra si dava atto che quanto approvato dalla Conferenza sarebbe stato oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione che, alla lett. c), stabilisce che la Provincia di Genova adotti i provvedimenti e le iniziative deliberate dalla Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;

Considerato che ciò è conseguente al fatto che la legislazione regionale non ha attribuito personalità giuridica alla Convenzione di Cooperazione e che, pertanto, la suddetta adozione, svolta in vece di altri, deve intendersi conseguentemente come semplice presa d'atto della volontà espressa da un organismo privo di personalità giuridica quale è la Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;

Atteso che il Regolamento di funzionamento dell'Autorità dell'A.T.O. della Provincia di Genova tratta l'argomento, all'articolo 11 "Provvedimenti", stabilendo quanto segue:

1. Le decisioni approvate dalla Conferenza sono adottate dalla Provincia di Genova, secondo il disposto dell'art. 7, lett. C), della Convenzione.
2. I provvedimenti attuativi delle decisioni della Conferenza sono emessi dal dirigente della Provincia di Genova responsabile del servizio, salvo quelli di esclusiva competenza degli altri organi provinciali.
3. Le decisioni adottate sono pubblicate all'Albo Pretorio della Provincia di Genova per quindici giorni consecutivi; esse divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Rilevato che l'argomento in questione costituisce un atto di adozione di competenza del Direttore d'Area;

Atteso che la decisione n. 5/2005 del 16.05.2005 della Conferenza degli Enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova é allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati:

- 1) di approvare la decisione n. 5/2005 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova assunta nella seduta del 16.05.2005 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto".

Genova, 19 maggio 2005

Il Direttore dell'Area 08 Ambiente
(Avv. Roberto Giovanetti)

“AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA”

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Provincia di Genova
Area 08 Ambiente
Ufficio Segreteria Tecnica

ESTRATTO

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 16 maggio 2005

Decisione N. 5

OGGETTO: Approvazione dello schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto.

L'anno duemilacinque, addì 16 del mese di maggio, alle ore 15.00, in Genova, presso la sala multimediale della Provincia di Genova, Largo F. Cattanei 3, si è adunata in seduta pubblica la Conferenza degli Enti locali convenzionati per decidere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assessore all'Ambiente della Provincia di Genova, Dr.ssa Renata Briano.

Fatto l'appello nominale e constatato che la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali convenzionati è validamente costituita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Cooperazione, essendo presente la maggioranza assoluta degli enti suddetti determinata sia in termini numerici (n. 50) sia in termini di rappresentanza (799.647 abitanti pari al 92,40 % della popolazione dell'Ambito), come risulta dalla sottostante tabella:

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Arenzano	X	
Comune di Avegno		X
Comune di Bargagli	X	
Comune di Bogliasco	X	
Comune di Borzonasca	X	
Comune di Busalla		X
Comune di Camogli		X
Comune di Campo Ligure	X	
Comune di Campomorone	X	
Comune di Carasco	X	
Comune di Casarza Ligure	X	
Comune di Casella	X	
Comune di Castiglione Chiavarese	X	
Comune di Ceranesi	X	
Comune di Chiavari		X
Comune di Cicagna		X
Comune di Cogoleto	X	
Comune di Cogorno	X	
Comune di Coreglia Ligure		X
Comune di Crocefieschi	X	
Comune di Davagna		X
Comune di Fascia		X
Comune di Favale di Malvaro		X

Ente	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Fontanigorda	X	
Comune di Genova	X	
Comune di Gorreto	X	
Comune di Isola del Cantone	X	
Comune di Lavagna	X	
Comune di Leivi	X	
Comune di Lorsica	X	
Comune di Lumarzo		X
Comune di Masone		X
Comune di Mele	X	
Comune di Mezzanego	X	
Comune di Mignanego	X	
Comune di Moconesi	X	
Comune di Moneglia	X	
Comune di Montebruno	X	
Comune di Montoggio	X	
Comune di Ne	X	
Comune di Neirone	X	
Comune di Orero	X	
Comune di Pieve Ligure	X	
Comune di Portofino		X
Comune di Propata	X	
Comune di Rapallo	X	
Comune di Recco	X	
Comune di Rezzoaglio	X	
Comune di Ronco Scrivia	X	
Comune di Rondanina	X	
Comune di Rossiglione	X	
Comune di Rovegno		X
Comune di S. Colombano Certenoli	X	
Comune di S. Margherita Ligure	X	
Comune di S. Olcese		X
Comune di S. Stefano d'Aveto	X	
Comune di Savignone	X	
Comune di Serra Riccò		X
Comune di Sestri Levante	X	
Comune di Sori	X	
Comune di Tiglieto	X	
Comune di Torriglia		X
Comune di Tribogna	X	
Comune di Uscio		X
Comune di Valbrevenna	X	
Comune di Vobbia	X	
Comune di Zoagli	X	
Totale n.	50	17
Totale abitanti n.	799.647	70.906

Sono inoltre presenti l'Avv. Roberto Giovanetti, Direttore dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, l'Ing. Ennio Trebino e l'Ing. Ivan Nazzaretto in rappresentanza di A.M.G.A. S.p.A.

Assiste alla Seduta in qualità di Segretario verbalizzante il Dr. Paolo Giampaolo, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova.

LA CONFERENZA

Sentita la relazione del Responsabile dell'Ufficio Segreteria Tecnica, che riferisce quanto segue:

l'art. 31 della Legge 448/1998 dispone che a decorrere dal 1° Gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisca quota di tariffa ai sensi della Legge 36/1994;

il "corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura", in qualità di "quota di tariffa", è oggetto pertanto di riscossione sulla base di quanto disposto dall'art.15 della medesima Legge 36/1994;

l'art. 15, commi 2° e 3°, della Legge 36/94 stabilisce che, qualora il servizio idrico sia svolto separatamente, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di "acquedotto", il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione, sulla base di apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, che definisce i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di Riscossione;

Visto lo schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto;

Considerato un prezzo congruo di € 1,36 a fattura/bolletta, dopo lo svolgimento di un'analisi di mercato svolta nell'ambito della Provincia di Genova, tra i vari gestori;

Sentiti gli interventi;

A favore: n. 49 Comuni per un totale di 799.492 abitanti pari al 92.38% della popolazione dell'Ambito;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (Propata);

ESPRIME

La seguente decisione:

1. Di approvare il testo dello schema tipo di contratto di riscossione tra gestore unico e le società di gestione del servizio di acquedotto, allegato alla presente;
2. Di dare atto che quanto sopra formulato sarà oggetto di apposito provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Genova ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Cooperazione.

Tra :

AZIENDA MEDITERRANEA GAS E ACQUA S.p.A. con sede legale in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 7, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Ing. Roberto Bazzano, P.I. 03551270105 (in prosieguo A.M.G.A. S.p.A.)

Società operativa

da una parte

Società

dall'altra

preMESSO :

- a) che l'Autorità dell'Ambito Territoriale Genovese, con decisioni della Conferenza dei Sindaci del 13 Giugno e 22 Dicembre 2003, ha affidato fino al 31 Dicembre 2008 ad A.M.G.A. S.p.A., nella sua qualità di Società mista partecipata del Comune di Genova, la gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova secondo lo schema previsto dalla Legge 36/1994;
- b) che l'Autorità dell'Ambito Territoriale Genovese, con decisione della Conferenza dei Sindaci n° 4 del 13 Maggio 2003 e n° 5 dell'11 Giugno 2003 ha dichiarato salvaguardate le gestioni del servizio di distribuzione dell'acqua potabile svolte dalla Societànei Comuni di
- c) che per la gestione del servizio di fognatura e depurazione nei Comuni di AMGA S.p.A. intende avvalersi, quale gestore operativo, in conformità del Modello Organizzativo approvato dall'AATO, della Società.....;
- d) che l'art. 31 Legge 448/1998 dispone che a decorrere dal 1° Gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi della Legge 36/1994;
- e) che il "corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura", in qualità di "quota di tariffa", è oggetto pertanto di riscossione sulla base di quanto disposto dall'art.15 della medesima Legge 36/1994;
- f) che l'art.15, commi 2° e 3°, Legge 36/94 stabilisce che, qualora il servizio idrico sia svolto separatamente, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di "acquedotto", il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro 30 giorni dalla riscossione, sulla base di apposita convenzione, sottoposta al controllo della Regione, che definisce i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di Riscossione;
- g) che la Società gestisce operativamente il servizio acquedottistico nei Comuni di

- h) che la Società in qualità di Ente salvaguardato e di Società operativa indicata dal Gestore per la Zona, come da Modello Gestionale Organizzativo del Piano d'Ambito, e la Società, in qualità di soggetto esercente la gestione operativa del Servizio di Acquedotto nel territorio dei Comuni di, intendono disciplinare le modalità di riscossione del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura affinché, da un lato, la Società (per conto del Gestore) contribuisca alle spese di riscossione di tale corrispettivo e, dall'altro lato, la Società provveda con diligenza e tempestività alla riscossione e al versamento del corrispettivo al Gestore tramite la Società

tutto ciò premesso

e costituente parte integrante del presente contratto

AMGA e le Società.....

in persona come sopra

convergono e stipulano quanto segue:

1. Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha ad oggetto esclusivamente:

- le modalità di riscossione del "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura" da parte di nei confronti degli utenti serviti nel territorio dei Comuni di
- i tempi e le modalità di corresponsione a favore di del "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura" riscosso da
- la determinazione e le modalità di pagamento del contributo alle spese di riscossione dovuto da a per l'attività di fatturazione e di riscossione del "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura".

2. Obblighi di

La Società, quale gestore del servizio acquedottistico nel territorio dei Comuni di.....
Come indicato all'art. 1, si obbliga:

- (i) a fatturare ed a riscuotere, dall'utenza da essa servita, sulla base delle utenze attualmente allacciate all'acquedotto soggette al servizio di fognatura e depurazione, nonché delle utenze future che verranno allacciate a tale acquedotto, unitamente agli importi relativi ai consumi d'acqua, la quota di tariffa relativa al "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura";
- (ii) a corrispondere a l'importo della quota di tariffa relativa al "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura", al netto del contributo alle spese di riscossione (comprendente le attività di fatturazione e di riscossione) a debito di, nella misura determinata *infra* all'art.4, secondo le modalità di cui *infra* all'art. 5.

3. Obblighi di

La Società, quale sopra definita per conto del Gestore, si obbliga:

- (i) a comunicare a la tariffa di fognatura e depurazione deliberata dagli organi competenti entro 20 giorni dall'esecutività della relativa delibera;
- (ii) a comunicare a eventuali utenze esenti dalla tariffa di depurazione e fognatura.

Gli errori eventualmente commessi da in seguito a violazione dei precedenti obblighi di comunicazione restano a carico esclusivo della Società

4. Contributo alle spese di riscossione

Il contributo alle spese di riscossione (comprendente le attività di fatturazione e di riscossione) della quota di tariffa relativa al “*corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura*” viene consensualmente stabilito nell’importo unitario di Euro 1,36 a fattura-bolletta, indipendentemente dall’ammontare esposto nella fattura-bolletta medesima.

Il predetto contributo sarà soggetto, anno per anno, a rivalutazione secondo l’indice rilevato dall’ISTAT dell’incremento del costo della vita per gli Operai e gli Impiegati, assunta quale base di riferimento – solo per tale effetto – il primo giorno del mese successivo a quello di stipula della presente Convenzione.

Il contributo così complessivamente dovuto sarà pagato operando compensazione – salve eventuali eccedenze a credito di – su quanto dovuto da a a titolo di “*corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura*” incassato da e da versarsi a secondo quanto *infra* previsto all’art.5.

5. Modalità di liquidazione e di pagamento del contributo alle spese di riscossione del “corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura”

Periodicamente, entro il mese successivo al trimestre solare di emissione delle fatture-bollette relative alle utenze collegate ai servizi di depurazione e fognatura, la Società invierà a un prospetto recante, per ciascuno dei Comuni di cui al punto c) delle premesse:

- il numero di riferimento delle fatture-bollette emesse nel periodo nel quale è stato addebitato il “*corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura*”;
- l’importo complessivo fatturato e incassato a titolo di quota di tariffa relativa al “*corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura*”.

Entro 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società emetterà a carico di, secondo il criterio di cassa (e quindi per gli importi effettivamente incassati), una fattura per l’importo complessivo della quota di tariffa relativa al “*corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura*”.

Entro 10 giorni dal ricevimento della fattura di di cui al comma che precede, la Società

- emetterà a carico di una fattura per il contributo alle spese di riscossione (comprendente le attività di fatturazione e riscossione), per l’ammontare risultante dall’applicazione dell’art. 4;
- corrisponderà a il saldo della fattura di quest’ultima al netto della fattura per il contributo alle spese di riscossione (comprendente le attività di fatturazione e riscossione).

Il meccanismo sopra descritto sarà attivato a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di stipula della presente Convenzione.

La Società..... potrà richiedere per iscritto di prendere visione di singole fatture-bollette relative alle utenze collegate al servizio di depurazione e fognatura, indicando il numero di riferimento della fattura-bolletta e dell’utenza da verificare e le ragioni della verifica, ed impegnandosi a non utilizzare in alcun modo i dati comunque appresi dall’esame delle fatture-bollette, riconoscendo e prendendo atto che tutti i dati riportati nelle fatture-bollette appartengono al patrimonio informativo riservato di

6. Insoluti

In caso di insolvenza dell'utenza, la Società applicherà per il recupero del credito, con diligenza e tempestività, procedure analoghe a quelle in vigore per il recupero delle proprie sofferenze, informando tempestivamente dei crediti inesigibili.

Il pagamento della quota di tariffa relativa al "corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura" credito recuperato sarà computata nel prospetto relativo al periodo di incasso.

7. Durata

La presente convenzione avrà effetto per le operazioni svolte dal 1 Gennaio 2004 e terminerà il 31 Dicembre 2008 e sarà rinnovata di anno in anno automaticamente, salvo disdetta di una delle parti con un anno di preavviso.

8. Legge regolatrice – Foro convenzionale

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana, cui le parti rinviando per quanto in essa non previsto. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Genova.

9. Registrazione

Le spese di stipulazione e di registrazione della presente Convenzione sono a carico dei contraenti in parti uguali.

Essendo le prestazioni di cui alla presente Convenzione soggette ad I.V.A. come per legge, le parti richiedono la registrazione della Convenzione con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

Genova,

AMGA S.p.A..

La Società.....

Dott. Ing. Roberto BAZZANO

La Società Operativa.....